



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ETTORE CIRILLO	Presidente
ANDREINA GIUDICEPIETRO	Consigliere
ROSITA D'ANGIOLELLA	Consigliere
MICHELE CATALDI	Consigliere
RICCARDO GUIDA	Consigliere Rel.

Oggetto:

IRPEF
RISCOSSIONE
RG 17655/2015
CC 10/11/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17655/2015 R.G. proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in R (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo

rappresenta e difende.

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A., elettivamente domiciliata in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la

rappresenta e difende.

- controricorrente -

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*.

- resistente -

avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 81/2015,  
depositata il 14/01/2015.

e sul ricorso successivo senza numero di R.G. proposto da:



(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo  
rappresenta e difende.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con  
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato.

- controricorrente -

avverso il diniego dell'Agenzia delle entrate di definizione agevolata  
della controversia tributaria, notificato il 25/02/2020, emesso in  
relazione alla domanda di definizione agevolata presentata dal  
contribuente in data 31/05/2019, ai sensi dell'art. 6, del d.l. 23  
ottobre 2018, n. 119.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/11/2022 dal  
consigliere Riccardo Guida.

**Rilevato che:**

1. (omissis) impugnò, nel contraddittorio di (omissis)  
e dell'Agenzia delle entrate, l'estratto di ruolo n. 2011-1628 e la  
cartella di pagamento n. (omissis) , per Irpef e  
addizionali locali, per gli anni di imposta 2005 e 2006, lamentando  
vizi di notifica e carenza di motivazione della cartella, nonché  
l'illegittimità dell'atto in ragione del fatto che non aveva ricevuto la  
notifica di un accertamento;

2. la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 275/01/13, accolse il ricorso  
del contribuente rilevando la nullità della notifica della cartella e la  
mancanza di prova della notifica di avvisi di accertamento prodromici;

3. la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo  
averli riuniti, ha rigettato gli appelli principali dell'ufficio e di (omissis)



e quello incidentale del contribuente che reiterava le eccezioni di inesistenza della notifica della cartella di pagamento;

4. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la notifica degli avvisi di accertamento nn. (omissis) e (omissis), emessi per gli anni di imposta 2005 e 2006, prodromici all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella oggetto del giudizio, era avvenuta regolarmente, ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., e dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, e che gli stessi avvisi erano divenuti definitivi perché il contribuente non li aveva impugnati, testualmente (cfr. pag. pag. 6 della sentenza), «trascinando [...] in questa situazione anche la cartella di pagamento [...] il cui ricorso, pertanto, non può essere ammesso sin dall'origine dovendosi dichiarare la sua inammissibilità per tardività»;

5. il contribuente ricorre, con otto motivi, per la cassazione della sentenza di appello; (omissis) resiste con controricorso; l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto di costituzione, ai sensi dell'art. 370, cod. proc. civ.; in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato atti e documenti, ai sensi dell'art. 372, cod. proc. civ.;

6. in data 31/05/2019, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, a norma dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. L'Agenzia delle entrate, in data 25/02/2020, ha notificato al contribuente provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria, fondato, in sintesi, sulla circostanza che l'articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, mentre sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, come l'estratto di ruolo o la cartella di pagamento. Avverso il provvedimento di diniego il contribuente ha proposto ricorso in unico grado dinanzi a questa Corte, affidato a sei motivi;



l'Agenda delle entrate ha resistito con controricorso; (omissis) non si è costituita. In prossimità di questa adunanza camerale il contribuente ha depositato dei documenti ex art. 372, cod. proc. civ., ed una memoria ex art. 381-bis.1, cod. proc. civ.;

### **Considerato che:**

1. con il primo motivo di ricorso [«3.1. Sulla notifica della cartella di pagamento, gradatamente: infrapetizione (art. 112 e 360, n. 4, c.p.c.), radicale mancanza di motivazione (art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 360 n. 4, c.p.c.), omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.), violazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c.]», sulla premessa che la causa ha ad oggetto l'esistenza di una cartella di pagamento ben notificata, quale tema distinto e separato da quello della legittimità del ruolo, il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sull'eccepita inesistenza o nullità della notifica della cartella. In subordine, deduce che la sentenza impugnata è priva di una motivazione sulla questione della validità della notifica della cartella. In via ulteriormente gradata, fa valere l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360, n. 5), in quanto la C.T.R. non ha esaminato l'attività notificatoria della cartella asseritamente compiuta da (omissis) ;

2. con il secondo motivo [«3.2. Sul ruolo: omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante l'attinenza degli avvisi di accertamento al ruolo (art. 360, n. 5, c.p.c.)]», il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha esaminato il fatto, controverso e decisivo, rappresentato dalla correlazione o meno degli avvisi di accertamento nn. (omissis) e (omissis) al ruolo n. 2011-1628 e alla cartella di pagamento n. (omissis), oggetto del giudizio, e si è



esclusivamente soffermata sulla questione della notifica degli avvisi tralasciando l'aspetto relativo al loro contenuto;

3. con il terzo motivo [«3.3. Ancora sul ruolo, gradatamente: violazione del divieto di *ius novorum* in appello (artt. 57, d.lgs. n. 546/1992, e 360, n. 4, c.p.c.), violazione del divieto di nuove prove in appello (art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/199, e 360, n. 4 c.p.c.)], si censura la sentenza impugnata che ha esaminato le eccezioni tardivamente proposte dall'ufficio nel giudizio di appello attinenti all'esistenza e alla notifica di avvisi di accertamento asseritamente legittimanti l'emanazione del ruolo, e, inoltre, ha trascurato l'eccezione del contribuente di inammissibilità dei documenti allegati dall'Agenzia al ricorso in appello;

4. con il quarto motivo [«3.4. Sul ruolo: omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante la notifica degli avvisi di accertamento (art. 360, n. 5, c.p.c.)], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha esaminato la documentazione riguardante la notifica degli avvisi prodotta dall'ufficio ed ha sposato in maniera acritica le asserzioni dell'Amministrazione finanziaria;

5. con il quinto motivo [«3.5. Sulla cartella di pagamento e sul ruolo: motivi di ricorso residuali: 3.5.1. Sulla cartella: violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 139-140 c.p.c., 7-8 l. n. 890/1982, 60, d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)], il ricorrente censura la sentenza impugnata che, innanzitutto, non ha rilevato che, nel rispetto delle regole sul riparto dell'onere della prova, la mancanza agli atti della cartella imponeva a (omissis) e non al contribuente, di dimostrare quale fosse il contenuto dell'atto asseritamente notificato. Sotto altro profilo, si addebita alla C.T.R., ove si dovesse ritenere che essa abbia convalidato l'attività di notifica della cartella, di non avere rilevato le omissioni ascrivibili al messo



postale nel procedimento di notificazione dell'atto secondo le modalità della notifica in caso di irreperibilità assoluta del destinatario;

6. con il sesto motivo [«3.5. Sulla cartella di pagamento e sul ruolo: motivi di ricorso residuali [...]: 3.5.2. Sulla cartella: ulteriore profilo di infrapetizione (artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c.) o, subordinatamente, di motivazione assente (art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e 360, n. 4, c.p.c.)]», si censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare l'eccezione del contribuente di carenza di prova della corrispondenza della cartella (che non è stata prodotta in giudizio) al modello ministeriale previsto dalla legge;

7. con il settimo motivo [«3.5. Sulla cartella di pagamento e sul ruolo: motivi di ricorso residuali [...]: 3.5.3. Sul ruolo: violazione degli artt. 139-140 c.p.c., 7-8 l. n. 890/1982, 60, d.P.R. n. 600/1973 (art. 360, n. 3 c.p.c.)]», si censura la sentenza impugnata che ha affermato la correttezza del procedimento di notifica correlato alla "irreperibilità assoluta" del destinatario, in mancanza del fondamentale presupposto di fatto rappresentato dall'esistenza di chiari ed esaustivi accertamenti *in loco*, operati dal messo notificatore, circa l'inattendibilità delle risultanze anagrafiche del contribuente;

8. con l'ottavo motivo [«3.5. Sulla cartella di pagamento e sul ruolo: motivi di ricorso residuali [...]: 3.5.4. Sul ruolo: violazione dell'art. 42, d.P.R. n. 600/1973 (art. 360, n. 3, c.p.c.)]», si censura la sentenza impugnata che ha attribuito agli accertamenti prodromici (cfr. pag. 81 del ricorso per cassazione) «effetti di legittimazione del ruolo», senza considerare che gli avvisi di accertamento erano inesistenti perché non validamente sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un delegato appartenente alla carriera direttiva;

9. preliminarmente occorre esaminare il ricorso contro il diniego di definizione agevolata. Per la Corte (*ex multis*, Cass. 14/09/2021, n.



24652) «il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui "il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia", atteso che la dizione legislativa è chiara nell'attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall'Amministrazione sulla domanda di definizione. L'ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla legge n. 289 del 2002, art. 16), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l'impugnazione va proposta "dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite" (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). [...] Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in "stretto rapporto di pregiudizialità" rispetto a quella concernente l'atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, "Il condono fiscale [...] costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata" e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest'ultimo»;

10. con il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata [«D.1. Violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per carenza di motivazione e mancanza di elementi informativi



indispensabili nel provvedimento amministrativo tributario»], il contribuente censura la carenza di elementi strutturali del diniego;

11. con il secondo motivo [«D.2. Violazione dell'art. 6, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, nonché degli artt. 10 lettera b, 12 e 14, d.P.R. n. 602/1973, e 19, lettera d, d.lgs. n. 546/1992»], il contribuente deduce che il diniego ha erroneamente escluso che la lite sul ruolo conosciuto dall'interessato tramite l'estratto di ruolo sia suscettibile di definizione agevolata;

12. con il terzo motivo [«D.3. Ulteriore profilo di violazione dell'art. 6, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018»], il contribuente censura il diniego nel caso in cui esso debba essere interpretato — secondo una tesi risalente, disattesa dalla giurisprudenza — nel senso che, in presenza di una cartella che si assume notificata bene, la contestazione mossa all'estratto di ruolo successivamente acquisito, pur attingendo anche al ruolo, sarebbe tardiva rispetto alla cartella e, come tale, non sarebbe definibile in via agevolata;

13. con il quarto motivo [«D.4. Erroneità dell'accertamento fattuale ed ulteriore violazione dell'art. 6, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018»], il contribuente censura il diniego per erroneità o inesistenza dell'accertamento degli aspetti fattuali della lite;

14. con il quinto motivo [«D.5. Violazione dell'art. 10, l. n. 212/2000»], il contribuente censura il diniego che si pone in contrasto con i documenti amministrativi di prassi, che consentono la definitività dei ruoli non preceduti da accertamenti, e, pertanto, collide con il principio di collaborazione e buona fede;

15. con il sesto motivo [«D.6. Ulteriore violazione degli artt. 6, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, e 7, l. n. 212/2000»], si censura il diniego che non reca, testualmente (cfr. pag. 57 del ricorso



per l'annullamento del diniego) «il riaccredito [...] o quanto meno il decomputo dalle debenze del ruolo» della prima rata e delle rate venute successivamente a scadenza, cautelativamente versate dal contribuente in pendenza del giudizio;

16. i motivi D.1. e D.4. non sono fondati;

16.1. il diniego, infatti, è completo ed esaustivo sul piano strutturale poiché, in risposta alla domanda del contribuente di sanatoria di questa controversia, illustra con chiarezza la ragione per la quale, ad avviso dell'ente impositore, l'estratto di ruolo non sarebbe soggetto a definizione agevolata;

17. il motivo D.5. è fondato e i motivi D.2., D.3. e D.6. sono assorbiti;

17.1. in tema – come quello di specie - di impugnazione dell'estratto di ruolo, è il caso di ricordare che Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283 (in termini, Cass. 25/10/2022, n. 31561), cimentandosi con la questione concernente la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, ha prima richiamato il panorama giurisprudenziale – di legittimità e costituzionale – di riferimento, per poi aggiungere che su questa possibilità ha inciso l'art. 3-*bis* del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che ha limitato l'accesso alla tutela immediata;

17.2. più specificamente, notano le Sezioni unite, l'art. 3-*bis* del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-*bis*, ha stabilito non soltanto che «"L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che



dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" [...] La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17) [...] La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22) [...] Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il



credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). [...] È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti [...] Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14) [...] Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti [...] Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire [...] Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da



compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione [...] È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. [...] La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorran accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»;

18. nella specie, il ricorrente, tramite i documenti prodotti ex art. 372, cod. proc. civ., ha dimostrato di avere interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, in ragione del fatto che è titolare di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa



del ruolo in oggetto, è suscettibile di essere sospeso (ed in effetti è già stato sospeso una prima volta), in vista della verifica di cui all'art. 48-*bis*, d.P.R. n. 602/1973;

19. sussistendo l'interesse ad agire, è indubbio, inoltre, che la richiesta di definizione agevolata *de qua* è del tutto in linea con i documenti della prassi amministrativa, i quali riconoscono l'ammissibilità di tale procedura in relazione all'impugnazione di ruoli non preceduti da accertamenti. Invero, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 1°/04/2019, paragrafo 2.3.4 ("Ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione"), per quanto adesso rileva, stabilisce che «possono essere definite in via agevolata le controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria [...] In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità



della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l'annullamento del ruolo». Situazione, quella esaminata nella circolare, che collima con il caso di specie, nel quale il contribuente denuncia (tra l'altro) l'illegittimità dell'estratto di ruolo e della cartella per non avere mai ricevuto la notifica dell'accertamento;

20. sicché, in definitiva, è illegittimo il diniego di definizione agevolata opposto dall'Amministrazione a causa della circostanza che l'estratto di ruolo resterebbe sempre escluso dalla procedura di cui all'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, come convertito;

21. in conclusione, accolto nei termini *supra* indicati il ricorso successivo avverso il diniego di definizione agevolata, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con assorbimento dei motivi del ricorso principale;

22. per la specificità dell'intera dinamica processuale è giusto compensare, tra le parti, le spese dell'intero giudizio;

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.  
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022.

Il Presidente

Ettore Cirillo

